

EDOARDO MAZZANTI

DIRITTO PENALE

***CORSO PROF. R. ACQUAROLI, SCIENZE PER I SERVIZI GIURIDICI (L-14),
AA 2024-2025***

Nesso causale

§ Esigenze in generale

§ Disciplina

Art. 40 cp. Rapporto di causalità — «1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. [...]».

Art. 41 cp. Concorso di cause — «1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. 2. *Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento*. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui».

§ Teorie

(I) Teoria *condizionalistica* (CSQN)

Condotta è antecedente senza il quale evento non si sarebbe verificato. Criticità.

(II) Teoria causalità *adeguata*

Condotta è antecedenza senza il quale, sulla base dell'esperienza comune, evento non si sarebbe verificato. Criticità.

(III) Teoria causalità *umana*

Condotta è CSQN ed era dominabile da parte del soggetto agente. Criticità.

(IV) Teoria causalità scientifica

Tra condotta ed evento sussiste relazione spiegabile mediante legge scientifica.

§ Tipologie di leggi scientifiche

Leggi universali; leggi probabilistiche.

§ Standard di accertamento

Certezza; alta probabilità statistica; bassa probabilità statistica + alta credibilità logica.

§ Modalità di accertamento

(i) Individuazione legge scientifica (CG) → (ii) verifica giudiziale attendibilità legge scientifica → (iii) verifica attinenza legge scientifica al caso concreto (CI).

§ Limiti causalità

Concause escludono NC?

Preesistenti / sopravvenute? → NO

Successive → SÌ, solo se da sole sufficienti a determinare l'evento.

§ Part: causalità omissiva

§ Inquadramento e problemi generali

§ Disciplina

Art. 40 cpv cp: equivalenza tra 'cagionare' e 'non impedire'

§ Modalità accertamento

(i) spiegazione causale complessiva → (ii) innesto condotta doverosa del soggetto agente nella spiegazione complessiva (PosGar) → (iii) eventuale integrazione sulla base del fatto storico concreto.

Bene giuridico

§ Definizione

Interesse protetto dalla norma incriminatrice. Il titolare di tale interesse è detto *soggetto passivo* (**diverso da danneggiato**).

§ Funzione

(i) classificazione; (ii) interpretazione; (iii) politica legislativa.

§ Rilevanza

Necessario 'aggancio' a Costituzione (**artt. 13 co. 1, 27 co. 3**).

Ogni reato dev'essere conforme al c.d. **principio di offensività** (ad es., **Corte cost. n. 360/1995**), sia *in astratto* (→ legislatore) che *in concreto* (→ giudice).

§ Fondamento normativo

Tesi(i) coincide *sempre* con fatto tipico;

Tesi(ii) reato impossibile (**Art. 49 cp** — « [...] 2. *La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso [...]*»)

Tesi(iii) interpretazione teleologica fattispecie.

Modalità di offesa

§ **Reati di lesione/danno** (es: **Art. 575 cp. Omicidio**)

§ **Reati di pericolo**

(i) Pericolo concreto (es.: **Art. 440 cp. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari** — «1. *Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni [...]»*).

(ii) Pericolo presunto (es.: **Art. 651 cp. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale** — «*Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206*»).

(iii) Pericolo astratto (es.: **Art. 73 DPR 309/1990. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope**).

Particolare tenuità fatto

Art. 131-bis cp. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto — «1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva **non superiore nel minimo a due anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le **modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo**, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

2. L'offesa **non può essere ritenuta di particolare tenuità**, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. [...]

4. Il comportamento è **abituale** nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

5. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

6. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».

Antigiuridicità obiettiva

§ Definizione

Contrarietà del fatto all'ordinamento nel suo complesso (assenza di giustificazione).

§ Ratio

Unità dell'ordinamento giuridico (bilanciamento).

§ Esclusione

Cause di giustificazione (o scriminanti) -> rendono il fatto **non antiggiuridico**, cioè lecito.

Le CG si dividono tra comuni (**artt. 50-54 cp**) e speciali (ad es., **art. 384 cp**).

§ Operatività

Le CG hanno applicazione: ^ assoluta; ^ oggettiva (**art. 59 co. 1 cp**); ^ estesa (**art. 119 co. 2 cp**).

Part: eccesso colposo: «1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61 co. 1 n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

§ CG comuni

Art. 50 cp. Consenso dell'avente diritto — «*Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne*».

Art. 51 cp. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere — «*1. L'esercizio di un diritto [...] esclude la punibilità [...]*».

Art. 51 cp. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere — «*1. [...] l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. 2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. 3 Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. 4. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine*».

Art. 52 cp. Difesa legittima — «1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. 2. Nei casi previsti dall'art. 614 co. 1 e 2, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: (a) la propria o la altrui incolumità; (b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. 3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Art. 53 cp. Uso legittimo delle armi — «1. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. 2. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza. 3. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica».

Art. 54 cp. Stato di necessità — «1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. 2 Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. 3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo».

Part: legittima difesa e violenza domestica

§ Problema

Estensione della LD ai ‘momenti di quiete’.

§ Fondamenti

(I) Presupposto criminologico: c.d. ciclo della violenza

(II) Presupposto normativo: rilettura ‘allentata’ del rischio di violenza da parte di CtEDU

«132. [...] [*Domestic violence*] is a general problem which concerns all member States and which does not always surface since it often takes place within personal relationships or closed circuits and it is not only women who are affected» (Opuz v. Turkey, 2009)

«164. The existence of a real and immediate risk to life [...] must be assessed taking due account of the particular context of domestic violence. In such a situation it is above all a question of taking account of the recurrence of successive episodes of violence within the family unit [...]. The Court therefore considers it necessary to clarify what it means to take into account the specific context and dynamics of domestic violence under the Osman test» (Kurt v. Austria, 2021)

«117. In the light of the foregoing, the Court considers that, by failing to act rapidly after the applicant had lodged her complaint, the national authorities deprived the complaint of any effectiveness, creating a situation of impunity conducive to the recurrence of A.T.’s acts of violence against his wife and family» (Talpis v. Italy, 2017)

§ Implicazioni su LD

Interpretazione estensiva: (i) attualità pericolo; (ii) necessità difesa; (iii) proporzione reazione.

§ Criticità

Violenza domestica e omicidio attenuato (Corte cost. n. 197/2023)

«Il delitto di omicidio può essere connotato, nei singoli casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati. In conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena, il codice penale italiano consente in via generale di adeguare la pena dell'omicidio alla gravità della singola condotta, come accade – e in misura anche assai più marcata – in vari altri ordinamenti dalle comuni tradizioni giuridiche. Tanto l'attenuante della provocazione quanto le attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena alla concreta gravità del singolo fatto di omicidio. Il divieto, stabilito dalla disposizione censurata, di applicare la diminuzione di pena prevista per queste due attenuanti nei casi di omicidi commessi in contesti familiari o para-familiari non si fonda su alcuna plausibile ragione giustificativa. Tale divieto deve anzi ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., per plurime e concorrenti ragioni. La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale che ne discende non si pone in contrasto con la finalità complessiva perseguita dal legislatore del 2019 di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ma semplicemente evita che dalla legge n. 69 del 2019 discenda un effetto collaterale incongruo rispetto alla sua stessa ratio».

Colpevolezza

§ Definizione

Insieme dei requisiti che consentono l'attribuzione soggettiva del fatto all'agente.

§ Base normativa

Art. 27 Cost. - «1. *La responsabilità penale è personale [...]*».

§ Concezioni

Tesi(i) psicologica; Tesi(ii) normativa.

§ Articolazioni

(A) Imputabilità

(B) Rimproverabilità

(C) Inesigibilità/scusabilità

(A) Imputabilità

§ Definizione

Art. 85 cp. Capacità d'intendere e di volere - «1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. 2. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere».

§ Funzione

Presupposto della responsabilità colpevole e della pena.

§ Accertamento

^ come; ^ quando; ^ chi.

§ Cause di esclusione dell'imputabilità

(a) condizioni derivanti da alterazione patologica (vizio di mente, ubriachezza/intossicazione);

(b) condizioni derivanti da immaturità (sordomutismo, minore età).

§ a1 Vizio di mente

Art. 88 cp. Vizio totale di mente — «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere».

Art. 89 cp. Vizio parziale di mente — «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita».

Art. 90 cp. Stati emotivi e passionali — «Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità».

§ a2 Ubriachezza/intossicazione (artt. 91-95 cp)

(i) incolpevole; (ii) non incolpevole; (iii) preordinata; (iv) abituale; (v) cronica.

§ b1 Sordomutismo (art. 96 cp)

Art. 96 cp. Sordomutismo — «1. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere. 2. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita».

§ b2 Minore età (artt. 97-98 cp)

Art. 97 cp. Minore degli anni quattordici — «Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni».

Art. 98 cp. Minore degli anni diciotto — «1. E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. 2. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.».

(B) Rimpoveribilità

§ DOLO

Art. 42 cp. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva - «1. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. 2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. 3. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. 4. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa».

Art. 43 cp. Elemento psicologico del reato - «1. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione [...]».

Art. 47 cp. Errore di fatto - «1. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. [...]»

§ Oggetto

Fatto tipico. Fonte: tesi(i) art. 43 cp? tesi(ii) art. 47 cp?

Part: dolo specifico

§ Struttura

(I) Rappresentazione

(II) Volontà. Part: atteggiamento volitivo rispetto a evento consente di distinguere tra: (i) dolo *intenzionale*; (ii) dolo *diretto*; (iii) dolo *eventuale*.

§ Intensità

Distinzione in base a: tesi(i) atteggiamento caratteriale? tesi(ii) persistenza intento criminoso? → MEGLIO. Ciò consente di distinguere tra: (i) dolo *d'impeto*; (ii) dolo *di proposito*; (iii) dolo *premeditato*.

§ Momento di manifestazione

È possibile distinguere tra: (i) dolo *concomitante*; (ii) dolo *iniziale*; (iii) dolo *sussequente*.

§ COLPA

Art. 43 n. 3 cp. Elemento psicologico del reato —
«Il delitto è [...] colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Struttura: (i) elemento negativo: evento non voluto; (ii) elemento positivo: violazione regola cautelare + prevedibilità evento + egisibilità comportamento lecito.

Dolo eventuale vs colpa cosciente (caso Thyssenkrupp)

«In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.» (Cass. pen. SSUU n. 38343/2014).

§ PRETERINTENZIONE

Art. 43 n. 2 cp. Elemento psicologico del reato — «*Il delitto è [...] preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente*».

Natura: tesi (i) dolo + resp ogg? tesi(ii) dolo + colpa?

«È ben vero che la massima: 'qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu' implica già, almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) senza del qual collegamento non si avrebbe il versarsi in re illicita [...]. Ma non per tal ragione è costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi [...] nella produzione dei quali la volontà del reo è rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso reo» (**Corte cost., n. 1085/1988**).

«In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale» (**Cass. pen. SSUU, n. 22676/2009**).

(B) Inesigibilità/scusabilità

§ Funzione

Cause (*scusanti*) che precludono giudizio di rimproverabilità personale del reo.

§ Ratio

Correggere ‘alterazione motivazionale’ + garantire prevenzione speciale.

§ Forme

- (i) impossibilità del reo di *determinarsi* secondo il divieto (ad es., **art. 46 cp**);
- (ii) impossibilità del reo di *conoscere* il divieto (ad es., **art. 5 cp**).

Art. 5 cp. Ignoranza della legge penale - «*Nessuno pò invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale*». Articolo dichiarato incostituzionale «*nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile*» (**Corte cost., n. 364/1988**).

Forme di manifestazione del reato

(I) Forma base vs forma circostanziata;

(II) Delitto consumato vs delitto tentato;

(III) Reato monosoggettivo vs reato plurisoggettivo.

(I) Circostanze del reato

§ Definizione

Per ‘circostanza’, s’intende un elemento *accessorio* del reato, non necessario per la sua esistenza ma in grado di caratterizzare la sua (minore o maggiore) gravità.

§ Funzioni

Caratterizzare il più possibile il fatto + limitare il più possibile la discrezionalità del giudice.

§ Disciplina (art. 59ss cp)

(I) Come si imputano? (i) Aggravanti: almeno per colpa; (ii) attenuanti: obiettivamente.

(II) Come si applicano? (i) una circostanza (proporzionale vs non proporzionale); (ii) più circostanze (concorso omogeneo vs concorso eterogeneo).

§ Classificazione

- In base alla direzione: (i) *aggravanti* (es., motivi futili o abietti, **art. 61 n. 1 cp**); (ii) *attenuanti* (es., motivi di particolare valore sociale, **art. 62 n. 1 cp**). Operando in favore del reo, le attenuanti possono anche assumere natura indeterminata (es., cc.dd. attenuanti generiche, **art. 62-bis cp**).
- In base all'ambito di applicazione: (i) *general* (**artt. 61-62 cp**); (ii) *speciali* (es., furto di cose esposte alla pubblica fede, **art. 625 n. 7 cp**).
- In base al contenuto: (i) *oggettive* (es., danno di rilevante gravità, **art. 61 n. 7 cp**); (ii) *soggettive* (es., recidiva, **art. 99 cp**).
- In base all'effetto: (i) *proporzionali*, a loro volta distinte tra circostanze [^] *ad effetto comune* (es., **artt. 61-62 cp**) e ^{^^} *ad effetto speciale* (es., violenza sessuale di minore gravità, **art. 609-bis co. 3 cp**); (ii) *non proporzionali*, a loro volta distinte tra circostanze [^] *indipendenti* (es., rapina a mano armata, **art. 628 co. 3 n. 1 cp**) e ^{^^} *autonome* (es., omicidio dell'ascendente, **art. 576 n. 2 cp**).

(II) Stadio di consumazione del reato

§ Definizione

Lo stadio di consumazione del reato attiene al grado di realizzazione del fatto illecito.

§ Distinzione

(i) Reato consumato: *iter criminis* portato a compimento, fatto integrato in tutte le sue fasi (ideazione, preparazione, esecuzione);

(ii) Delitto tentato: *iter criminis* si interrompe prima del suo completo compimento.

Art. 56 cp - «1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 2. Il colpevole di delitto tentato è punito; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. 4. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà».

§ Oggetto: delitti.

§ Requisiti: atti [^] idonei + ^{^^} diretti in modo univoco a commettere delitto.

§ Trattamento sanzionatorio: [^] delitto punito con ergastolo -> reclusione 12-24 anni; ^{^^} delitto punito con reclusione -> pena diminuita da 1/3 a 2/3 (**NB NON è una circostanza del reato!**).

§ Part: [^] desistenza volontaria (**co. 3**); ^{^^} recesso attivo (**co. 4**).